



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	323
DATA	17/06/2024

OGGETTO :

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE NELL'AREA ATTREZZATA NEI PRESSI DI MALGA CALDEA IN COMUNE DI TEMU' - ANNI 2024-2025.

AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZIO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023) - SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE AD € 5.000,00. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AD AZIENDA AGRICOLA AI SENSI ART. 15 D.LGS 228/2001

CIG: B21180CC53

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 24 in data 27.12.2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2024/2026
- con deliberazione assembleare n. 25 in data 27.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024/2026
- con Decreto del Presidente n. 1/2024 in data 08.01.2024 prot. 202, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2024
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 08.01.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

RICORDATO che la Comunità Montana di Valle Camonica è Ente gestore del Parco dell'Adamello;

VISTO e CONSIDERATO che:

- la Comunità Montana di Valle Camonica, nel corso degli anni ha realizzato numerose aree attrezzate (48 distribuite in 17 Comuni) costituite da tavoli panca, bacheche, staccionate, fuochi e altri manufatti al fine di favorire la corretta e regolare fruizione del Parco da parte dei numerosi visitatori ed escursionisti e che le aree suddette necessitano periodicamente di interventi di manutenzione per porre rimedio al degrado causato dal tempo e mantenere le stesse in buono stato di manutenzione;
- la manutenzione di queste aree attrezzate comporta lo sfalcio dell'erba e piccoli interventi di sistemazione dei manufatti, viene normalmente affidata ad operatori economici specializzati per zone omogenee, salvo che, specialmente per le aree ubicate nelle località più periferiche, i costi logistici di accesso all'area per l'esecuzione degli interventi periodici diventano rilevanti rispetto all'entità del lavoro da svolgere sul posto;
- il decreto Legislativo n° 228/2001 "Legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo" prevede all'art. 15 comma 1 la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli aventi ad oggetto, tra l'altro, la cura e la manutenzione del paesaggio e la manutenzione del territorio;
- il comma 2 dello stesso articolo prevede che, per tali finalità, le pubbliche amministrazioni in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000,00 euro nel caso di imprenditori singoli, e a 300.000,00 euro nel caso di imprenditori in forma associata;

PRESO ATTO che tra le aree attrezzate che presentano questa problematica c'è l'area attrezzata di malga Caldea in comune di Temù, storicamente molto

utilizzata in considerazione dell'elevato afflusso di turisti nel periodo estivo in transito verso la zona dei laghi d'Avio, ubicata sulla superficie della omonima malga, che risulta affittata all'azienda agricola Passeri Denis con sede legale in Via Valtellina 39 a Monno (BS);

VISTA la scheda tecnica previsionale recante la necessità annuale di manutenzione del verde dell'area attrezzata di malga Caldea, agli atti della presente Determinazione, scheda datata Giugno 2024, redatta dal geom. Giovanni Matti dell'Ente e recante la previsione di interventi medi per € 1.600,00 annuali, sulla base anche delle medie di spesa degli anni passati;

RITENUTO opportuno ricorrere per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione del verde dell'area attrezzata di malga Caldea, sulla base della tipologia come storicamente registrato per l'area attrezzata considerata, all'affidamento ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs 228/2001 e tramite specifica convenzione di durata biennale all'azienda agricola Passeri Denis, che presenta la necessaria dotazione aziendale in relazione ai lavori da svolgersi e che per ragioni logistiche di contiguità e di presenza in loco durante il periodo estivo è in grado di garantire l'esecuzione degli interventi di sfalcio e di gestione dell'area con tempestività e sfruttando i momenti di ridotto afflusso turistico in loco, oltre ad usufruire della possibilità di svolgere un'attività a servizio del territorio quale forma di integrazione del reddito aziendale;

RITENUTO di approvare:

1. la scheda progettuale previsionale come sopra descritta ed agli atti della presente Determinazione, recante le previsioni e le indicazioni tecniche di intervento;
2. lo schema di convenzione allegato alla presente Determinazione, recante le condizioni di esecuzione dei lavori;

STANTE la stagione oramai avanzata ed atteso che per quanto riguarda la stagione estiva 2024 si era provveduto di fatto a contattare preliminarmente l'azienda agricola per l'esecuzione di parte dei lavori e che si rende necessario ed urgente procedere all'affidamento di quanto in oggetto;

ATTESO:

- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di affidare all'operatore economico già presente sul sito, tenuto conto che si tratta di un'area ubicata in posizione molto marginale dove il tempo di viaggio richiesto per raggiungere il sito inciderebbe in maniera consistente sull'importo complessivo della prestazione richiesta – anche alla luce del fatto che si tratta di sfalcio dell'erba periodico stagionale;

RICHIAMATO altresì il Decreto Legislativo 228/2001 "Legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo" che prevede all'art. 15 comma 1 la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, come nel caso di specie, anche in deroga alle norme vigenti;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA o altri mercati elettronici ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

CONSIDERATO che:

- il prezzo della prestazione in oggetto può ritenersi congruo sulla base del computo metrico effettuato alla base della scheda tecnica allegata e data la natura particolare del servizio richiesto ed il sito dove lo stesso viene effettuato, come in precedenza descritto;
- ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura l'esecuzione delle prestazioni;

VISTO che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante fondi dell'Ente;

RITENUTO pertanto possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 15 del D.Lgs 228/2001 all'azienda agricola "Passeri Denis" con sede legale in Via Valtellina 39 a Monno (BS), in quanto trattasi di azienda agricola che presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio in essere, che si è dimostrata disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal personale dell'Ente e che è già presente in loco sul sito della prestazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente Determinazione a contrattare, indicando quanto segue:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il B21180CC53;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il regolamento dell'ente sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento di contabilità dell'ente;

VISTO il regolamento dell'ente sui controlli interni;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di approvare le premesse e la narrativa del presente atto che ne formano parte integrale e sostanziale;
2. di affidare mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 228/2001 e dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, il servizio di manutenzione dell'area attrezzata del Parco dell'Adamello ubicata presso malga Caldea in comune di Temù per il biennio 2024-2025 alla azienda agricola Passeri Denis con sede in Monno (BS), Via Valtellina, n. 39 alle condizioni come da premessa al prezzo complessivo di € 3.200,00 oltre IVA 22% (€ 3.904,00 in totale) come descritto nella scheda tecnica dell'intervento a firma del geom. Giovanni Matti datata Giugno 2024 e depositata agli atti della presente determinazione;
3. di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
 - a) **fine da perseguire:** manutenzione ordinaria area attrezzata presso malga Caldea annualità 2024-2025
 - b) **oggetto del contratto:** servizio di manutenzione del verde
 - c) **forma del contratto:** scrittura privata
 - d) **clausole essenziali:**
 - termine esecuzione: 30 settembre 2025
 - pagamento: a servizio eseguito al termine di ogni annualità
 - per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento al contratto, al presente atto e alle norme di legge e di regolamenti in materia;
 - e) **modalità di scelta del contraente:** procedura di affidamento diretto ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 15 del D.Lgs 228/2001 per le ragioni sopra esplicitate;

4. di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 3.904,00;

5. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa in argomento come segue:

Missione	09	Programma	02	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB	0209012
Creditore				"Azienda agricola Passeri Denis"					
Partita IVA				PSS DNS 83S11 D391Y					
Oggetto/Causale				Manutenzione area attrezzata Malga Caldea biennio 2024-2025					
Importo				€ 3.904,00					

6. di imputare la spesa di € 3.904,00 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), rispettivamente come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2024	1.03.02.09.012	1226/4 <i>"Manutenzione aree e beni materiali"</i>	€ 1.952.00
2025	1.03.02.09.012	1226/4 <i>"Manutenzione aree e beni materiali"</i>	€ 1.952.00

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

8. di liquidare e pagare il corrispettivo spettante alla ditta incaricata a servizio effettuato al termine di ogni annualità, previ i necessari controlli dell'Ente e ad emissione di regolare fattura;

9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

10. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente Determinazione come parte integrante e sostanziale;

11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. (art. 37);

12. di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Guido Pietro Calvi, Responsabile del Servizio Parco dell'Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente;
13. di trasmettere, per quanto di competenza, la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa ed al Responsabile di Segreteria per la pubblicazione del presente atto;
14. di specificare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parco Adamello
Guido Pietro Calvi / InfoCert S.p.A.